



Città di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. _____ DEL _____

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. LECCE N. 548/2018.
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'
IMMOBILSUD A SEGUITO DI DECADENZA VINCOLI DI PRG EX ART.2 LEGGE
1187/68 – ADOZIONE VARIANTE PRG.**

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____ alle ore _____, in Lecce, nel Palazzo di Città, il Commissario Prefettizio, Dott. Ennio Mauro SODANO, con i poteri a Lui conferiti con Decreto prefettizio n. 4538/2019 dell'11/01/2019, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI, ha adottato la seguente deliberazione

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Contratti

Premesso che:

Il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 93 del 28-29/04/1983, approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 3919 e n. 6646 del 1989 ed entrato in vigore in data 1.02.1990 con la pubblicazione sul BUR Puglia n. 23.

A seguito della decadenza delle previsioni vincolistiche di Piano, in applicazione dell'art.9, DPR 380/2001, è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 102/2007 del 23/02/2007, con il quale veniva autorizzata la Società IMMOBILSUD s.r.l. alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva su un lotto di terreno sito in Lecce, compreso tra le vie Silvio Pellico e Cavalieri di Vittorio Veneto, individuato in Catasto al Foglio 211, particelle 1595, 1785 e 1786;

Con il medesimo provvedimento la Società medesima restava obbligata alla cessione al Comune, previa realizzazione, contestualmente al fabbricato, del tratto di strada di collegamento tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Silvio Pellico (compresi i relativi sottoservizi : rete pluviale, pubblica illuminazione, ecc) , con scomputo dei relativi importi dalla quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria, in conformità alle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale con deliberazione G.M. n. 83 del 12.02.2007;

Successivamente, a seguito di istanza della medesima Società, con permesso di costruire n.557 del 05/11/2012 , la IMMOBILSUD veniva autorizzata ad eseguire una variante ai lavori assentiti con l'originario titolo edilizio, ulteriormente prorogato di anni due ai sensi della Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013); la variante in parola interessava una lieve modifica al tracciato stradale al fine di consentire un naturale raccordo in relazione alle quote altimetriche all'innesto con le vie esistenti (via Silvio Pellico e via Cavalieri di Vittorio Veneto);

I lavori in parola, a causa di sospensioni e proroghe intervenute nel corso degli anni, si protraevano nel tempo, per cui le opere relative sia all'immobile che al tronco stradale di collegamento all'interno del quartiere non risultano ancora completate;

Con nota 20/09/2016, acquisita al prot. del Comune in data 7/10/2016 con il n. 138581, la Società IMMOBILSUD comunicava la sospensione dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria, in quanto la DOGRE non aveva revocato la TOSAP (taxa sull'occupazione di suolo pubblico) a suo carico, nonostante la recinzione di cantiere insistesse su suolo privato e non su suolo pubblico;

Stante l'urgenza di pervenire in tempi brevi nella disponibilità della strada necessaria a garantire un ordinato deflusso del traffico veicolare nel contesto urbano di riferimento, il Comune con provvedimento del Settore Urbanistica, prot. 135776 del 03/10/2016 , diffidava la Società IMMOBILSUD, a cedere, previo completamento, la sede stradale di collegamento in parola, assegnando a tal fine un termine di giorni sessanta ;

La nota comunale, impugnata presso il Tribunale Amministrativo, veniva annullata con sentenza n. 547/2018 del 21/03/2018, con la quale il TAR, sul richiamo delle condizioni contenute nella delibera G.M. n. 83/2007, con cui l'Amm.ne Com.le aveva dato atto che : “ ...i lavori relativi al tratto di strada di che trattasi dovranno essere iniziati prima della realizzazione dell'edificio ed ultimati contestualmente allo stesso...” attestava che, alla luce di tale previsione, l'obbligo di cessione della strada non può ancora dirsi attuale, atteso che allo stato i lavori non risultano terminati.

Premesso altresì che:

Successivamente alla nota soprarichiamata del 20/09/2016 di comunicazione di sospensione dei lavori, la Società IMMOBILSUD, con istanza datata 12/12/2016 prot. n.174541, chiedeva al Comune la riqualificazione urbanistica del lotto di proprietà , distinto in Catasto al fg.211, p.lle 1595, 1785 e 1786, già interessato dai lavori di costruzione della struttura ricettiva, mediante ritipizzazione da zona F11 e parte viabilità di previsione mai attuata a zona residenziale B12 ;

In riscontro a ciò, con nota del 07/06/2017 prot. n. 87522, il Comune di Lecce - Settore Urbanistica rigettava l'istanza di riqualificazione inoltrata dalla Società IMMOBILSUD in data 12/12/2016, sul presupposto che “ ...l'area, al momento, risulta interessata dai lavori per la realizzazione di un edificio per residenze turistico-alberghiereassentiti giusto permesso di costruire n. 102/2007 del 23/02/2007 e

successivo n. 557/2012 del 05/11/2012 che ad oggi, tra richieste di sospensioni e proroghe, risultano ancora validi “;

Con ricorso TAR n. 377 del 2017, integrato da motivi aggiunti, la Società IMMOBILSUD srl chiedeva l’annullamento della nota comunale, con la contestuale riqualificazione urbanistica del lotto di proprietà ;

Con sentenza n. 548/2018 , il TAR Puglia - Sezione di Lecce, in accoglimento dei motivi aggiunti sul ricorso promosso dalla Società ricorrente, annullava l’atto impugnato (nota comunale prot. 87522/2017) e dichiarava contestualmente l’obbligo del Comune di Lecce di procedere alla riqualificazione urbanistica del lotto di che trattasi, rilevando in particolare che l’obbligo di riqualificazione dell’area in conseguenza della decadenza dei vincoli di PRG “ *non può dirsi assolto per il fatto che la ricorrente è titolare di p.d.c. n. 102/07, per realizzazione di struttura turistico-ricettiva, atteso che ciò è avvenuto a mente dell’art.9 ,co.2 D.P.R. n. 380/01, norma che consente , a seguito della mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per l’edificazione, la realizzazione di una ben limitata tipologia di interventi, e che non esclude affatto la permanenza dell’obbligo del Comune di provvedere alla riqualificazione dell’area ” ;*

A seguito di ulteriore ricorso n. 710/2018 RG proposto da IMMOBILSUD per l’esecuzione della sentenza TAR 548/2018, l’udienza per la decisione del giudizio di ottemperanza fissata per il giorno 7.11.2018, su richiesta del Comune , è stata rinviata al giorno 23.01.2019, in ragione della necessità rappresentata dall’Ufficio Tecnico di procedere ad un rilievo celerimetrico dell’area.

Considerato che:

L’area di proprietà della Società IMMOBILSUD da Lecce, per la quale è stata chiesta la riqualificazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli di PRG, risulta catastalmente individuata al foglio 211, particella n. 1839 (scaturita dall’accorpamento delle originarie p.lle nn. 1595, 1785 e 1786) per una superficie catastale complessiva pari a circa mq. 2827;

La classificazione della stessa in “ zona F11 – Attrezzature per l’istruzione “ (art. 89 NTA) “ e piccola parte “ viabilità di previsione “ – art. 115 NTA (asse stradale di collegamento tra via Silvio Pellico e Cavalieri di Vittorio Veneto), operata dal PRG approvato con delibere G.R. n. 3919 e n. 6649 del 1989, integra la sussistenza di un vincolo a carattere espropriativo, in quanto attuabile solo previa acquisizione delle aree da parte del Comune;

Detto vincolo, a seguito dell’inutile decorso del quinquennio di validità di cui all’art. 2, legge 1187/68, risulta decaduto, con la conseguenza che le relative aree sono ormai divenute “ zone bianche “, ossia prive di tipizzazione urbanistica;

In conseguenza a ciò, in applicazione dell’art. 9 del DPR 380/01 e s.m.i., è stato rilasciato alla Società in parola permesso di costruire n. 102 del 2007 e successivo permesso di variante n. 557 del 2012, con i quali è stata autorizzata la realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera, con l’obbligo di contestuale realizzazione e cessione al Comune – all’interno del medesimo lotto di proprietà IMMOBILSUD – a cura e spese del proprietario ed a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, di una strada di collegamento tra la via Silvio Pellico e la via Cavalieri di Vittorio Veneto;

I lavori di costruzione del fabbricato destinato a struttura ricettiva e della viabilità di servizio risultano realizzati solo parzialmente, cosicché – allo stato attuale – sul lotto di proprietà IMMOBILSUD, oggetto del ricorso, insiste un corpo di fabbrica allo stato rustico non ancora completato ed un tratto di strada, anch’essa non ultimata, la cui parziale realizzazione è avvenuta sulla base dei titoli autorizzativi soprarichiamati;

Con la sentenza soprarichiamata il TAR Lecce, nel prendere atto del titolo edilizio rilasciato alla Società ricorrente in conseguenza della decadenza dei vincoli di Piano, ha stabilito comunque la permanenza in capo all’Amministrazione Comunale, dell’obbligo di procedere, sotto il profilo urbanistico, alla riqualificazione dell’area di che trattasi, in considerazione dell’ “... *interesse legittimo pretensivo a che la Pubblica Amministrazione eserciti la funzione di governo del territorio ed adotti prontamente i provvedimenti urbanistici di ritipizzazione dell’area* “.

Considerato altresì che:

L’Amministrazione comunale, nel fissare indirizzi e criteri per la riqualificazione urbanistica delle aree di tutto il territorio comunale interessate dalla decadenza dei vincoli di Piano, giusta delibera C.C.

n.80 del 3.03.1997, ha ritenuto di garantire, riconfermandole, le destinazioni a servizi pubblici delle aree libere che risultino ancora utilizzabili a tale scopo, prevedendo altresì la possibilità di riclassificazione su quelle aree interessate da edificazione legittimamente realizzata come conferma di uno stato di fatto consolidato ;

Il lotto in esame rientra nella fattispecie prevista nella delibera C.C. 80/97 soprarichiamata, trattandosi di area edificata in forza di regolare permesso di costruire, per la quale conseguentemente, può essere prevista una riclassificazione;

Con provvedimento di G.M. n. 83 del 2007, l'Amm.ne com.le aveva già assunto le proprie determinazioni in merito al lotto in parola, riconoscendo la necessità di poter pervenire, in alternativa all'originaria previsione di viabilità di PRG non più attuabile in ragione di modifiche intervenute a seguito di sentenze TAR, alla realizzazione di un tronco viario all'interno del quartiere che consentisse il collegamento con gli assi stradali principali (via Silvio Pellico e via Cavalieri di Vittorio Veneto), garantendo una migliore circolazione carrabile nell'ambito comprensoriale;

L'area in esame oggetto di provvedimento di riqualificazione urbanistica sviluppa una superficie complessiva catastale pari a circa mq. 2.827,00 della quale la quota parte del lotto pari a circa mq. 2070,00 circa sarà riclassificata in " zona B13 * – residenziali a prevalente edificazione a villini " con prescrizioni(art. 55 NTA), mentre la restante superficie pari a circa mq.757,00 - corrispondente all'attuale tracciato stradale - sarà destinata a viabilità di piano (art. 115 NTA).

Al fine del rispetto dei *rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*, l'art. 3 del DM 1444/68, stabilisce che, in riferimento agli insediamenti residenziali, per ogni abitante insediato o da insediare, debba essere garantita la dotazione minima, inderogabile di aree a standard pari a 18 mq da destinare a *"spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie "*.

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Lecce – ai sensi del richiamato DM 1444 del '68 - all'art. 8 " Standard urbanistici " , lett. a) delle NTA, fissa in *22,5 mq/ab la quantità minima , inderogabile, di spazi per servizi ed attrezzature a livello di quartiere* da garantire in riferimento ai nuovi insediamenti di tipo residenziale.

Alla luce di quanto sopra, la riqualificazione di parte del lotto di proprietà IMMOBILSUD in zona omogenea di tipo residenziale B13*, in analogia con la destinazione di zona B13 dell'area adiacente al lotto in parola, comporterà il contestuale obbligo – in capo al soggetto proponente l'intervento edilizio – di individuazione e cessione all'interno del lotto – del relativo standard di Piano secondo le quantità di cui all'art. 8, lett. a) delle NTA di PRG.

Ritenuto che:

La riqualificazione dell'area in questione, può essere operata mediante conferma dello stato di fatto ormai consolidato, salvaguardando il preminente interesse pubblico alla realizzazione della strada di collegamento tra la via Silvio Pellico e via Cavalieri di Vittorio Veneto, e riclassificando la residua porzione del lotto in questione in analogia con le destinazioni contermini dei lotti adiacenti tipizzati come zone " B13 " di completamento edilizio.

Al fine di una migliore identificazione del lotto di proprietà IMMOBILSUD anche in riferimento all'attuale stato dei luoghi, è stato redatto apposito rilievo celerimetrico onde effettuare una puntuale valutazione dello stato di fatto consolidato anche in riferimento alla specifica situazione dei luoghi nel contesto di riferimento.

L'area è occupata da un edificio (in corso di realizzazione) legittimato da titoli edilizi (p.d.c. n. 102/2007 e successivo n. 557/2012), con destinazione turistico-ricettiva, attualmente allo stato rustico.

Il tessuto urbano immediatamente adiacente al fabbricato di che trattasi è caratterizzato dalla presenza di una maglia urbana a destinazione omogenea residenziale, classificata dal PRG vigente parte come " zona B12– Residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea "(art. 54 NTA) e parte come " zona B13 – residenziali a prevalente edificazione a villini " (art. 55 NTA).

In coerenza con il contesto di riferimento , la destinazione " residenziale " appare quella maggiormente rispondente alla vocazione del territorio ed all'inserimento del nuovo edificio nel tessuto urbano, fatta salva la limitazione della densità edilizia, al fine di contenere il carico urbanistico.

D'altronde, i criteri e principi posti alla base di tale scelta , operata nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi dell'Amministrazione di cui alla delibera C.C. n. 80/97, appaiono fundamentalmente idonei a

contemperare il preminente interesse pubblico con quello privato, imprimendo una tipizzazione coerente con il mutato stato dei luoghi ed omogenea rispetto al tessuto circostante a prevalente destinazione residenziale.

Tanto premesso, considerato e ritenuto

Si sottopone la presente proposta di provvedimento alla valutazione del Commissario Prefettizio, al fine dell'assunzione – con i poteri del Consiglio - delle determinazioni di competenza, in esecuzione della sentenza TAR puglia – Sez di Lecce n. 548/2018.

Pertanto,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA l'istruttoria che precede

VISTI

- la deliberazione C.C. n. 80/97 contenente indirizzi e criteri per la riqualificazione urbanistica;
- la Delibera G.C. n. 83/2007;
- il P.d.C. n. 102/2007 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva
- il P.d.C. n. n.557/2012 , relativo ad una variante rispetto al progetto originario
- la nota ImmobiliSud 7/10/2016 prot. n. 138581 di sospensione lavori
- la nota comunale prot. 135776 del 03/10/2016 di richiesta di completamento e cessione asse stradale, annullata dal TAR –sez. Lecce con sentenza n. 547/2018
- istanza IMMOBILSUD per la riqualificazione urbanistica dell'area alla via Silvio Pellico, giusta nota del 12/12/2016 prot. n.174541
- la nota comunale di riscontro prot. n. 87522 del 07/06/2017
- il ricorso TAR n. 377 del 2017
- la sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 548/2018
- il PRG vigente
- il PPTR vigente
- la Legge 1150/42 e s.m.i.;
- la legge 1187/68 art.2;
- le LL.RR. 56/80 e 20/01e s.m.i.;
- il D.M. 1444/68;
- il D.Lgs. 152/ 2006
- il D.Lgs 42/2004
- la L.R. 44/2012 e il Reg.Att. n.18/2013 in materia di VAS
- il DPR 380/01 e s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000;
- **PRESO ATTO** della sentenza n. 548/2018, con cui il TAR Lecce ha accolto i motivi aggiunti proposti da IMMOBILSUD srl per l'annullamento del provvedimento comunale di diniego di riqualificazione, rilevando in particolare, che *l'obbligo di riqualificazione non può dirsi assolto per il fatto che la società ricorrente è titolare di titolo edilizio rilasciato ai sensi dell'art.9, DPR 380/01;*
- **CONSIDERATA** altresì la necessità di ottemperare al cennato provvedimento amministrativo, anche in considerazione dell'opportunità di limitare il carico urbanistico, alla luce del contesto urbano di riferimento caratterizzato da un ambito residenziale densamente consolidato;
- **RITENUTO** conseguentemente - nel rispetto dei criteri ed indirizzi già fissati dall'Amministrazione con del. C.C. n. 80/97 per la riqualificazione urbanistica delle aree interessate dalla decadenza dei vincoli di Piano - di procedere alla ritipizzazione dell'area rimasta priva di destinazione urbanistica, mediante riclassificazione del lotto di proprietà della Società IMMOBILSUD, originariamente destinato dal PRG a “ zona F11 – attrezzature per l'istruzione “ (art. 89 NTA) e piccola parte a “ viabilità “ (art. 115 NTA) , in “ zona B13 * – residenziali a prevalente edificazione a villini “ (art. 55 NTA) con prescrizioni e parte in “zona per la viabilità” (art. 115 NTA);

- **VISTO** il rilievo celerimetrico dell'area di proprietà IMMOBILSUD relativo all'effettivo stato dei luoghi, acquisito al prot. gen. del Comune in data 04.01.2019 prot. n. 1273;
- **VISTI** gli elaborati grafici della proposta di variante al PRG predisposti dall'Ufficio PRG, consistenti in:
 - TAV. 1 – Variante P.R.G. “Zonizzazione” (Tav. C6) rapp. 1:2000
 - TAV. 2 – Variante P.R.G. “Calcolo delle Aree” (Tav. D6) rapp. 1:2000
 - All.1 – Estratto di mappa – anno 2017 rapp. 1:2000
 - All.2 – Estratto di mappa – aggiornamento anno 2018 rapp. 1:2000
 - All.3 – Visura catastale
 - All.4 – Stralcio Aerofotogrammetrico rapp. 1:2000
 - All.5 – Ortofoto
 - All. 6 – Stralcio tavola PRG aggiornata rapp. 1:2000
 - Rilievo celerimetrico dello stato di fatto
- **ATTESO** che la variante in parola non incide sul dimensionamento dello strumento urbanistico generale, risultando garantito lo standard di PRG in applicazione dell'art. 8, lett.a) delle NTA, in ragione dell'obbligo di reperimento e cessione all'interno del lotto delle aree a standard nella fase di attuazione dell'intervento;
- **RITENUTO** che la scelta di ritipizzazione del lotto parte come viabilità di previsione e parte come zona di completamento residenziale di tipo “ B “, operata nel rispetto dei principi ed indirizzi dell'Amministrazione di cui alla delibera C.C. n. 80/97, possa fundamentalmente contemperare il preminente interesse pubblico con quello privato;
- **RILEVATO** che l'area in esame, oggetto di proposta di variante, sulla base della consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, non risulta interessata dalla presenza di vincoli di tutela né relativamente ai BP “ Beni Paesaggistici “ né agli UCP “ Ulteriori Contesti Paesaggistici “ di cui all'art. 38 delle NTA del medesimo Piano Paesaggistico;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

- **DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno diretto a carico del Comune, ma ha riflessi indiretti sulle gestione del patrimonio;

DELIBERA

1. di dare esecuzione alla sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 548/2018 pronunciata sul ricorso n. 377/2017, integrato da motivi aggiunti, promosso dalla Società IMMOBILSUD srl;
2. di procedere, per l'effetto, alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della Società IMMOBILSUD srl, identificata in Catasto al Foglio 211, particella n. 1839 (ex p.lle nn. 1595, 1785 e 1786), originariamente destinata dal PRG a “ zona F11 – Attrezzature per l'istruzione “ (art. 89 NTA) e piccola parte a “ viabilità di previsione “ (art. 115 NTA), mediante riclassificazione nel seguente modo:
 - a. << zona B13 * – Residenziali a prevalente edificazione a villini >> secondo gli indici e parametri dell'art. 55 delle N.T.A. di P.R.G.) e nel rispetto delle seguenti prescrizioni :
 - distanza min dai confini e dalle strade : ml. 5,00
 - obbligo di cessione di area a standard (verde pubblico e parcheggi pubblici) all'interno del lotto, in applicazione dell'art.8, lett. a) delle N.T.A. di P.R.G. ;
 - b. << zona per la viabilità >> disciplinata dall'art. 115 delle N.T.A. del P.R.G.; in conformità alle planimetrie di variante – tav. C6 “ zonizzazione “ e tav. D6 “ calcolo delle aree “ in scala 1:2000, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la riqualificazione urbanistica di cui al punto 1) che precede, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della legge regionale 31.05.80 n. 56, adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al TAR Puglia - Sezione di Lecce;

5. di notificare la presente delibera alla ricorrente Società IMMOBILSUD srl, in qualità di proprietaria;
6. di depositare il presente provvedimento presso la Segreteria del Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione ed eventualmente proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse, dandone pubblicità nelle forme e modi di legge;
7. di trasmettere, ad avvenuto deposito, la pratica alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, ai fini dell'approvazione definitiva della variante al PRG;
8. Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'assunzione dei consequenziali atti amministrativi che si dovessero rendere necessari nelle successive fasi procedurali, al fine di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale con il presente provvedimento consiliare;
9. Di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici l'inserimento dell'intervento di realizzazione della strada in parola nella prossima programmazione delle OO.PP, contestualmente all'espletamento degli adempimenti finalizzati all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area ed al completamento dei lavori relativi al tronco stradale;
10. di demandare altresì al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di tutti i successivi consequenziali adempimenti connessi al perfezionamento dell'iter procedimentale finalizzato all'approvazione della variante al PRG, ivi compresi quelli relativi agli aspetti ambientali / paesaggistici e sotto il profilo sismico, nel rispetto della normativa di riferimento di cui al D.Lgs. n.152/2006, al D.Lgs.n.42/2004 ed al DPR 380/01.
11. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, co.4, D.Lg. 267/2000

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere _____

Il Dirigente del Servizio
Ing. Maurizio Guido

Data _____

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _____

Il Dirigente del Servizio
Dott. Salvatore Laudisa

Data _____